Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CEE) N. 109/80 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 1980

relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame

(GU L 14 del 19.1.1980, pag. 30)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CEE) n. 1475/80 della Commissione del 12 giugno 1980	L 147	15	13.6.1980
►**M2**	Regolamento (CEE) n. 3987/87 della Commissione del 22 dicembre 1987	L 376	20	31.12.1987
►**M3**	Regolamento (CEE) n. 1737/90 della Commissione del 26 giugno 1990	L 161	25	27.6.1990
►**M4**	Regolamento (CEE) n. 3779/90 della Commissione del 19 dicembre 1990	L 364	9	28.12.1990
►**M5**	Regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione del 18 dicembre 1995	L 305	49	19.12.1995

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 109/80 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 1980

relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ([1]), modificato dal regolamento (CEE) n. 368/76 ([2]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ([3]), modificato dal regolamento (CEE) n. 369/76 ([4]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2774/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore delle uova le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per la fissazione del loro importo ([5]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2779/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore del pollame le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per la fissazione del loro importo ([6]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che, qualora la restituzione all'esportazione sia differenziata a seconda delle destinazioni, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 192/75 della Commissione ([7]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2838/77 ([8]), la parte della restituzione, calcolata sulla base del tasso più basso della restituzione, applicabile il giorno dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione è pagata non appena viene fornita la prova che il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 4, ultimo comma, e l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 441/69 del Consiglio ([9]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2707/78 ([10]), consentono di pagare la parte della restituzione corrispondente al tasso più basso non appena il prodotto sia stato posto sotto il regime speciale istituito dal regolamento citato;

considerando che, nel quadro dei regimi speciali stabiliti con taluni paesi terzi, il tasso della restituzione applicabile all'esportazione verso questi paesi di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame può essere inferiore, talvolta in misura rilevante, al livello della restituzione normalmente applicata; che può anche accadere che non venga fissata alcuna restituzione;

considerando che il tasso più basso della restituzione risulta anche dalla non fissazione di una restituzione;

considerando che, per quanto concerne le esportazioni verso gli Stati Uniti, si rilevano casi di non fissazione della restituzione; che occorre anche prevedere un'eccezione, ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione, qualora le misure in vigore negli Stati Uniti garantiscano che i prodotti che hanno beneficiato di una restituzione

([1]) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.
([2]) GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 2.
([3]) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.
([4]) GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 3.
([5]) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 68.
([6]) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 90.
([7]) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1.
([8]) GU n. L 327 del 20. 12. 1977, pag. 23.
([9]) GU n. L 59 del 10. 3. 1969, pah (SIC! pag.) 1.
([10]) GU n. L 327 del 22. 11. 1978, pag. 5.

▼B

per altre destinazioni non possano esservi importati; che l'esperienza acquisita dimostra che i prodotti in oggetto possono rientrare in questa eccezione per quanto concerne l'applicazione non solo dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 192/75, ma anche dell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 441/69;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

▼M3

Articolo 1

La mancata fissazione della restituzione per i prodotti di cui ai codici NC 0105 11, ►M5 0105 12 ◄, 0105 19, 0207 (esclusi i codici NC ►M5 0207 34, 0207 13 91, 0207 14 91, 0207 26 91, 0207 27 91, 0207 35 91, 0207 36 81, 0207 36 85 e 0207 36 89) ◄, 0407, 0408, ►M5 1602 32 ◄ e 1602 39 11 esportati verso gli Stati Uniti ►M4 ——— ◄ non è presa in considerazione:

— ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione [1],

— ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7 e dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio [2].

▼B

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

[1] GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.